

D.P.G.R. 27 giugno 1988, n. 0270/Pres..

Regolamentazione in materia di caccia di selezione di cui agli artt. 2, 3 e 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14.

(Pubblicato nel B.U. 24 settembre 1988, n. 115)

Il Presidente della Giunta regionale

Vista la legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, concernente la disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica;

Atteso che il terzo comma dell'articolo 6 della legge predetta prevede che le modalità ed i termini per la predisposizione, presentazione ed approvazione delle operazioni di censimento e dei piani di abbattimento siano fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale della caccia;

Visto che con il suddetto decreto necessita altresì disporre in merito a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2, dal comma 4 dell'articolo 3 e dal comma 4 dell'articolo 6 della sopra citata legge regionale;

Sentito il Comitato regionale della caccia nella seduta del 30 maggio 1988;

Visti gli artt. 42 e 46 dello Statuto speciale della Regione emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 1988, n. 3429;

Decreta

È approvata la regolamentazione in materia di caccia di selezione di cui agli artt. 2, 3 e 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 1

1. Per il perseguimento degli scopi previsti dalla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 ed entro i limiti di cui alla presente regolamentazione, i Comitati provinciali della caccia, sentito l'Organo gestore riserve, possono fissare entro il 31 gennaio di ciascun anno ulteriori criteri e modalità tecnico-operative per l'effettuazione del censimento e per la predisposizione del piano di abbattimento riguardanti le singole specie interessate alla caccia di selezione ed indicare gli elementi che dovranno venir rilevati su ogni capo abbattuto.

2. Per la fissazione di detti criteri e modalità i Comitati provinciali della caccia potranno tener pure conto di accordi intercorsi tra riserve di caccia tra loro confinanti nella Regione, di accordi fra riserve confinanti appartenenti a province, regioni e Stati diversi e potranno suddividere il territorio di competenza in più distretti di gestione, comprendenti più riserve o anche solo parte di esse, in cui adottare criteri e modalità uniformi per l'effettuazione dei censimenti e dei piani di abbattimento.

Articolo 2

1. In ogni riserva di caccia di diritto l'assemblea dei soci può stabilire di praticare la caccia di selezione sull'intero territorio della riserva o su parte di esso, in alternativa a tutte le altre forme di caccia consentite, nei confronti di alcune o di tutte le specie indicate negli artt. 2 e 3 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14. La relativa deliberazione dovrà precisare anche il periodo riservato a tale forma di caccia, il quale comunque non può essere inferiore ad una annata venatoria.
2. È facoltà dell'assemblea disporre una normativa particolare per l'utilizzazione delle spoglie dei capi abbattuti.
3. Le deliberazioni assembleari di cui ai commi precedenti sono soggette alla ratifica prevista dall'art. 29 del regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, approvato con D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres.

Articolo 3

1. In esecuzione della deliberazione assembleare di cui al comma 1 dell'articolo precedente il Direttore della riserva di caccia di diritto, sentito il Consiglio direttivo della medesima, provvede al censimento e predispose il piano di abbattimento per le popolazioni delle specie interessate alla selezione in conformità ai criteri e con le modalità di cui alla presente regolamentazione nonché ai criteri ed alle modalità eventualmente fissati dai Comitati provinciali della caccia in forza dell'art. 1 della presente regolamentazione medesima.
2. I risultati del censimento ed il piano di abbattimento per le singole specie devono pervenire al Comitato provinciale della caccia competente per territorio tramite l'Organo gestore riserve, entro e non oltre i seguenti termini indicati per le diverse specie:
 - gallo cedrone e gallo forcello entro il 25 aprile;
 - capriolo, cervo, cinghiale, daino e muflone entro il 30 giugno;
 - camoscio entro il 15 agosto.
3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso ai dati riguardanti i censimenti ed i piani di abbattimento delle singole riserve di caccia di diritto e di quelle private o consorziali disponibili presso i Comitati provinciali della caccia e può ottenerne copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto del Comitato interessato.

Articolo 4

1. Ai fini della presente regolamentazione il censimento consiste nella conta o nella stima numerica basata su dati effettivamente rilevati riguardanti gli animali di una singola specie presente in un determinato periodo nel territorio della riserva e deve indicare il numero minimo di esemplari ivi presenti con la precisazione dei rapporti percentuali esistenti fra classi di sesso, di età e di qualità.
2. Qualora la caccia di selezione venga svolta solo su parte della riserva il censimento di cui al presente articolo deve anche riportare i dati riferentisi specificatamente a tale zona.

3. I risultati del censimento del gallo cedrone e del gallo forcello dovranno essere corredati anche di una dettagliata mappatura delle arene di canto frequentate riportate in carte topografiche di scala non inferiore ad 1:25.000.

Articolo 5

1. Il piano di abbattimento consiste in un programma dettagliato del prelievo venatorio da effettuare in una riserva di caccia, o parte di essa, indicante il numero massimo di soggetti da prelevare, distinti, per ogni singola specie, in classi di sesso, di età e di qualità.

2. Per gli ungulati il prelievo di cui al precedente comma dovrà rientrare fra il numero minimo e massimo derivante dal calcolo delle percentuali sottoriportate riferite alla consistenza totale della popolazione censita nell'anno cui si riferisce il prelievo sull'intero territorio della riserva, esclusi i nati dell'anno medesimo:

- cinghiale dal 50% al 150%;
- daino dal 15% al 33%;
- cervo dal 15% al 33%;
- capriolo dal 20% al 40%;- camoscio dal 5% al 15%;
- muflone dal 15% al 33%.

3. Per i tetraonidi il piano di abbattimento dovrà indicare il numero massimo di esemplari maschi prelevabili, numero che comunque non potrà superare il limite di un capo ogni dieci arene di canto frequentate o, esclusivamente per il gallo forcello, anche un capo ogni cinque maschi presenti nell'arena. Tale limite va riferito al numero di arene di canto frequentate presenti nell'intero territorio della riserva interessata.

4. Qualora la caccia di selezione si pratichi su una parte della riserva, le percentuali di prelievo di cui al comma 2 ed i limiti di cui al comma 3 vanno riferiti alla consistenza della popolazione delle singole specie censita nella sola zona interessata ed il piano di abbattimento, seppur limitato alla zona, dovrà tener conto dei dati relativi all'intera riserva nonché della situazione faunistica generale di tutto il territorio comunale in cui è situata la riserva stessa.

5. Qualora un piano di abbattimento non preveda esplicitamente una classe di sesso, età o qualità richiesta dal Comitato provinciale della caccia a norma dell'art. 1 della presente regolamentazione, dovrà essere fornita adeguata motivazione al Comitato medesimo.

Articolo 6

1. Il censimento ed il piano di abbattimento predisposti dal Direttore di riserva diventano esecutivi:

a) quando, prima della scadenza del termine di 45 giorni per gli ungulati e di 30 giorni per i tetraonidi successivi al termine di effettiva presentazione al Comitato provinciale della caccia del censimento e del piano di abbattimento, il Comitato abbia dato formale avviso alla riserva interessata che il censimento ed il piano di abbattimento sono stati approvati;

b) quando siano scaduti i termini di cui alla lettera a) senza che il Comitato provinciale della caccia competente per territorio ne abbia formalmente negato l'approvazione ovvero senza che il Comitato medesimo sia intervenuto in via formale ai sensi di quanto disposto dal comma successivo del presente articolo.

2. È data facoltà al Comitato provinciale della caccia competente per territorio di apportare modifiche al censimento e/o al piano di abbattimento predisposto dalle riserve, nel qual caso la comunicazione formale di rettifica del censimento e/o del piano di abbattimento deve essere motivata e pervenire alla riserva interessata entro i termini di cui al precedente comma.

3. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni il Comitato provinciale della caccia avvalendosi anche dei dati in possesso della Direzione regionale delle foreste, può sempre richiedere alle riserve documentazioni e chiarimenti, nonché disporre le indagini e le verifiche ritenute indispensabili.

Articolo 7

1. Il limite minimo di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 è fissato nella densità di 2 maschi per 100 ha. per il gallo cedrone e di 5 maschi per 100 ha. per il gallo forcello.

2. La densità di cui al comma precedente deve intendersi come dato medio riferito al territorio della riserva idoneo per dette specie ed alla loro consistenza accertata alla fine dell'inverno e comunque prima della nidificazione.

Articolo 8

1. La caccia selettiva agli ungulati con le modalità di cui alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 ed alla presente regolamentazione dovrà essere effettuata all'interno dei seguenti periodi:

cinghiale (tutte le classi di sesso e di età) 15.06 - 15.01;

cinghiale femmina adulta con piccoli 01.10 - 15.11;

daino (tutte le classi di sesso ed età) 16.08 - 15.01;

daino femmina, se accompagnata dal piccolo 01.11 - 15.01;

cervo (tutte le classi di sesso ed età) 16.08 - 15.01;

cervo femmina, se accompagnata dal piccolo 15.10 - 15.01;

capriolo maschio 15.05 - 31.10;

capriolo femmina "sottile" di circa 1 anno 15.05 - 15.06;

capriolo femmina di qualsiasi età e piccoli dell'anno 01.09 - 15.01;

capriolo femmina, se accompagnata dal piccolo 15.12 - 15.01;

camoscio (tutte le classi di sesso ed età) 16.08 - 31.12;

camoscio femmina, se accompagnata dal piccolo 01.12 - 31.12;

muflone (tutte le classi di sesso ed età) 16.08 - 15.01;

muflone femmina, se accompagnata dal piccolo 15.11 - 15-01.

Articolo 9

1. L'organizzazione della caccia di selezione nelle riserve di caccia di diritto spetta al Direttore, il quale vi provvede, sentito il Consiglio direttivo, fatte salve le competenze dell'assemblea dei soci di cui all'art. 2 della presente regolamentazione.
2. In fase di organizzazione il Direttore, sentito il Consiglio direttivo, potrà disporre per la suddivisione in più zone del territorio soggetto alla caccia di selezione, istituire l'accompagnatore ed apposite prove abilitative, nonché stabilire restrizioni in merito ai periodi previsti all'art. 8 della presente regolamentazione.
3. Per il controllo delle uscite effettuate dai soci e dai loro invitati e per l'annotazione degli spari il Direttore, sentito il Consiglio direttivo, deve istituire un permesso-libretto personale conforme al modello predisposto dall'Organo gestore riserve.
4. Il Direttore dovrà verificare personalmente o tramite responsabili dallo stesso individuati, per ogni singolo capo abbattuto, tutti gli elementi predeterminati dal Direttore medesimo, sentito il Consiglio direttivo, e quelli eventualmente richiesti dal Comitato provinciale della caccia ai sensi del primo comma dell'art. 1 della presente regolamentazione. Tali dati dovranno essere riportati a cura del Direttore in un apposito registro vidimato dal Comitato provinciale della caccia, copia del quale va trasmessa all'Organo gestore riserve ed al Comitato stesso entro il termine del 15 febbraio di ciascun anno.
5. Le statistiche di cui all'ultimo comma dell'art. 25 del regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, non comprenderanno i dati relativi alle specie soggette in tutto il territorio della riserva o in parte di esso alla caccia di selezione.

Articolo 10

1. In caso di verifica da parte del Direttore di una riserva di caccia di diritto sentito il Consiglio direttivo, dell'avvenuto abbattimento di un capo non prelevabile, il Direttore medesimo dovrà entro cinque giorni darne comunicazione all'interessato ed ad un'apposita Commissione provinciale, la quale entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione decide in via definitiva con il giudizio conclusivo sul capo abbattuto di "prelevabile" o "non prelevabile".
2. La decisione della Commissione deve essere comunicata al Comitato provinciale della caccia, all'Organo gestore riserve, al Direttore della riserva di caccia di diritto competente ed all'interessato.
3. La Commissione è costituita dal Comitato provinciale della caccia che provvede anche alle relative spese di funzionamento. La Commissione è composta dal Presidente del Comitato provinciale della caccia o da un suo delegato che la presiede e da quattro esperti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti. Funge da segretario un dipendente del Comitato provinciale della caccia.

Articolo 11

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Direttore di una singola riserva di caccia di diritto, od i Direttori di più riserve all'uopo associate provvederanno ad allestire le mostre di trofei dei capi prelevati con la caccia selettiva.
2. Per i fini di cui al precedente comma i soci di riserva di caccia di diritto devono consegnare entro il 15 marzo di ciascun anno al Direttore tutti i trofei dei capi di ungulati abbattuti con la caccia selettiva nell'annata venatoria precedente compresa la mandibola, e ciò anche se i trofei di cui trattasi siano stati naturalizzati.
3. Entro il 15 marzo dovrà anche essere consegnata al Direttore la spoglia, conservata con adeguata preparazione tassidermistica, dei maschi di gallo cedrone e di gallo forcello abbattuti in forza della legge regionale n. 14 del 1987. In caso di impossibilità di avere la spoglia intera dovranno essere consegnate almeno entrambe le ali e la coda del soggetto abbattuto.
4. Il Direttore curerà la conservazione dei reperti sino alla mostra e successivamente i medesimi verranno restituiti ai soci delle riserve di caccia di diritto interessate.
5. Anche ai fini didattico-divulgativi, la Commissione provinciale di cui all'articolo precedente potrà, su richiesta del Direttore di riserva, sentito il Consiglio direttivo, procedere alla valutazione dei trofei e dei capi abbattuti.

Articolo 12

1. Il Comitato provinciale della caccia dovrà organizzare almeno ogni due anni il corso di cui all'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 per ogni specie oggetto di caccia selettiva nel territorio di competenza.
2. Tale corso dovrà constare come minimo di 10 lezioni e per il rilascio dell'attestato di frequenza è necessaria la comprovata presenza da parte dell'interessato ad almeno 8 delle lezioni del corso stesso.

Articolo 13

1. Nei giorni di svolgimento della caccia selettiva agli ungulati è ammesso l'uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero degli animali feriti non rinvenuti.
2. Per i fini di cui al comma precedente possono essere utilizzati solo i soggetti di cui siano state verificate le attitudini di lavoro del cane da traccia in apposite prove cinofile attestate presso il Comitato provinciale della caccia competente per territorio.
3. I conduttori autorizzati al recupero secondo le norme dell'Associazione nazionale "Gruppo amatori cani da traccia" riconosciuto dall'E.N.C.I., conduttori compresi nell'apposito elenco depositato presso il competente Comitato provinciale della caccia, possono essere autorizzati da parte del Comitato medesimo a provvedere per l'intero periodo della caccia di selezione, compresi i giorni di martedì e venerdì e sino a tre giorni dopo la chiusura della caccia stessa, al recupero, previa autorizzazione del Direttore o del concessionario, degli ungulati feriti non rinvenuti nelle riserve di caccia di diritto ed in quelle private o consorziali, all'interno delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, nonché, previa autorizzazione da parte degli Organismi preposti alla gestione, all'interno di altre aree comunque escluse dall'esercizio venatorio.

L'autorizzazione di cui al comma precedente deve indicare l'arma di cui il conduttore può avvalersi per esplicare l'attività di cui trattasi.

Articolo 14

Nelle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, il concessionario, qualora intenda praticare la caccia di selezione, è tenuto all'osservanza di tutti gli adempimenti previsti per l'assemblea e per il direttore delle riserve di caccia di diritto dalla presente regolamentazione, salvo per quanto concerne gli obblighi nei confronti dell'Organo gestore riserve.

Articolo 15

1. I dati relativi agli abbattimenti effettuati in forza della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, corredati da una dettagliata relazione, dovranno essere annualmente trasmessi entro il 30 aprile da parte dei Comitati provinciali della caccia al Servizio autonomo della caccia e della pesca della Regione.

Norma transitoria

Articolo 16

1. Per l'anno in corso il termine del 31 gennaio di cui al primo comma dell'art. 1 della presente regolamentazione viene prorogato al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente regolamentazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il successivo trentesimo giorno da tale data al Comitato provinciale della caccia dovranno pervenire i risultati dei censimenti ed i piani di abbattimento di cui agli artt. 3 e 4 della presente regolamentazione, previa la deliberazione assembleare prevista dall'articolo 2 della presente regolamentazione medesima.

2. Nel piano di abbattimento per l'anno in corso si dovrà tener conto dei capi già prelevati ai sensi dell'articolo 43 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 e dell'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente regolamentazione sul Bollettino Ufficiale della Regione l'Organo gestore riserve è tenuto a predisporre il modello di permesso-libretto personale di cui al comma 2 dell'art. 9 della presente regolamentazione.

4. Dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente regolamentazione sul Bollettino Ufficiale della Regione cessano di aver applicazione nel territorio regionale le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29 ed all'art. 43 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 nonché i provvedimenti amministrativi adottati in forza di tali articoli.